



COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 40

Data: 27/02/2020

OGGETTO: Proroga assunzione Sig.ra Giorgio Marinella, profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido, con incarico a tempo parziale e determinato.

LA RESPONSABILE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 205 del 25.07.2019, con la quale si assumeva la Sig.ra Giorgio Marinella, con incarico a tempo parziale (25 ore settimanali) e determinato (n. 6 mesi), in qualità di "Operatore Inserviente" Categoria A, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Sig.ra Grillo Maria Maddalena);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.02.2020, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la modifica programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, ed in particolare per l'anno 2020 è stata autorizzata la proroga del contratto a tempo determinato in essere con la Sig.ra Giorgio in sostituzione della Sig.ra Grillo;

VISTE le seguenti disposizioni in materia di contratti a tempo determinato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., che dispone: "2. *Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato*

sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.”;

- l'art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018. che testualmente recita: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”;
- l'art. 50, comma 6, lettera a) del CCNL 21/05/2018, il quale stabilisce che gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2018;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017, per il triennio 2017/2019 per gli enti in condizione di dissesto (38 dipendenti / n. 8404 abitanti al 31/12/2019 = 1/221);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 24,00%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2018;
- ha adempiuto agli obblighi previsti sulla piattaforma BDAP del MEF;
- la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.= e che il 50% di detta spesa, in applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), è pari a Euro 14.481,00.=;

ATTESO che, alla luce del disposto normativo introdotto dall'art. 11, comma 4 bis, della Legge 144/2014 di conversione del D.L. 90/2014, le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., con la precisazione che comunque la spesa complessiva per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., formazione lavoro, somministrazione e lavoro accessorio, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (v. *deliberazione Corte dei Conti Puglia n. 174 del 09/10/2014*);

RILEVATO che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso alla proroga dell'assunzione a tempo parziale e determinato, del contratto a tempo determinato in essere con la Sig.ra Giorgio, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTO il vigente C.C.N.L. sottoscritto il 21/05/2018, che disciplina il rapporto di lavoro, che nella fattispecie è a tempo determinato e parziale;

VISTO in particolare l'Art. 19 del citato C.C.N.L. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro deve essere costituito e regolato con contratto individuale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli Artt. 88, 89, 91, 92, 183 e il combinato disposto degli Artt. 107 e 109, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.M. 13/12/2019 che ha differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione G.C. n. 2 del 21/01/2020, con la quale è stata approvata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione 2020 (parte contabile);

D E T E R M I N A

- 1) Prorogare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono richiamate, l'assunzione a tempo parziale e determinato in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, per il periodo dal 01/03/2020 al 31/08/2020 (n. 6 mesi) e con incaricato a tempo parziale (25 ore settimanali), per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Sig.ra Grillo).
- 2) Procedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018 e all'inquadramento dell'interessata nel profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido.
- 3) Impegnare la spesa relativa al trattamento economico, quantificata in € 6.692,30.=, oltre OO.RR. pari a €. 2.227,87.= e ad eventuali assegni famigliari se dovuti, da pagare alle scadenze e secondo le modalità stabilite con le norme legislative e regolamentari in vigore.
- 4) Imputare le suddette spese derivanti dal presente atto e relative al rapporto d'impiego di cui trattasi, nel modo seguente:
 - €. 6.692,30.= alla Missione 12.01.1.01/3670, alla voce: “*Stipendi ed altri assegni fissi al personale*” del Bilancio 2019/2021 – Esercizio provvisorio 2020;
 - €. 2.227,87 alla Missione 12.01.1.01/3680, alla voce: “*Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori*”, del Bilancio 2019/2021 – Esercizio provvisorio 2020;

Capitolo	Missione–Programma Titolo–Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
3670	12.01.1.01	U.1.01.01.01.006			X			
3680	12.01.1.01	U.1.01.02.01.001			X			

- 5) Dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria al mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- al funzionamento dell'Asilo Nido, come previsto dalla DGR n. 20588/05;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio